



# COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

-----

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 12 DEL 19-04-2023

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X		ROSA MICAELA	X	
CAROLI MATTIA	X		MANGIONE ANDREA	X	
SPREAFICO FRANCO	X		PREVITALI PIER	X	
GAMBIRASIO SIMONE	X		ANSELMO LOSA	X	
MILANI SAULO	X		FABRIZIO SECOMANDI		
PIAZZI PAOLO	X		CAMILLA ADRIANA		X

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. WERTHER POZZI MAGGI, SEGRETARIO.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 4

Il Sindaco cede la parola al rag. Aliverti Dario.

Il Responsabile elenca le tariffe in approvazione distinte per categorie, precisando la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

Il Consigliere Losa chiede se c'è un'idea rispetto al numero dei sacchi rossi utilizzati per avere un riferimento per i costi del 2024.

Aliverti risponde dicendo che: Il costo dei sacchi è nel canone del servizio e incide sulla parte fissa.

Il Consigliere Losa chiede se abbiamo il ritorno dei contributi CONAI e altri consorzi;

Aliverti risponde che la parte di recupero viene diminuita direttamente dai costi da parte di Silea.

Il Consigliere Previtali chiede se è previsto un adeguamento delle fasce di reddito ISEE in base all'Istat.

Il Sindaco risponde che non è stato previsto alcun adeguamento

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto:

- che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

- n. 444 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363 del 03.08.2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 – 2025 e che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Marengo (Lc) non è presente e operante l’Ente di Governo nell’abito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022 - 2025 predisposto dal soggetto gestore del Silea S.p.A. – Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente (ns. prot. PEC 7928 del 14.12.2021) integrato con prot. n. 7966 del 16.12.2021, con relazione di accompagnamento ed allegati ns prot. 645 del 27.01.2022 e n. 1252 del 17.02.2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022 avente per oggetto “approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio (anni 2022/2025), in qualità di ente territorialmente competente”;

Considerato che lo stesso in data 23.05.2022 è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Considerato inoltre che:

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loco competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5 – quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il

termina del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rati scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rati scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 il quale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5% e che dall'anno 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

Visti:

- il D.M. dell'Interno del 13 dicembre 2022, che ha posticipato al 31 marzo 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022, che ha differito al 30 aprile 2023 il suddetto termine;

Visti inoltre:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021;
- l'art. 13 comma 2 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (nord, centro e sud);

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto che l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel piano finanziario 2022- 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento comunale TARI, alle utenze domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell'uno per cento e un massimo dei dieci per cento;

Richiamato il piano finanziario 2022 – 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022, validato in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone, per l'anno 2023, la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie alla componente di costo variabile e più precisamente:

- Costi fissi Euro 70.275,00
- Costi variabili Euro 109.389,00

Dato atto inoltre che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 viene così suddivisa:

- Utenza domestica: 77,78%
- Utenza non domestica: 22,22%

e come meglio esposto nella sotto riportata tabella di ripartizione costi:

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	714.185	77,78	€ 54.659,90	€ 85.082,76	€ 2.962,53	€ 82.120,23
Und	149.224	22,22	€ 15.615,11	€ 24.306,24	-€ 2.962,53	€ 27.268,77
Totale	838.234	100,00	€ 70.275,00	€ 109.389,00	€ -	€ 109.389,00

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023 riportate nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte e integrante e sostanziale, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1 comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- suddivisione tra costi fissi e costi variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati nel metodo;
- determinazione dei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura minima di legge;

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata scadenza 31.07.2023;
- seconda rata scadenza 30.11.2023;
- versamento in unica soluzione scadenza 02.10.2023.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ricordato che l'art. 26, comma 4, del vigente Regolamento TARI prevede che *"ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni possono essere fissate annualmente del Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e più precisamente:

### **1) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose**

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

### **2) Agevolazione utenze non domestiche**

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

### **3) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2021 ed l'1.01.2024**

Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2023 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

Visto che il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 verrà sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta odierna;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in € 179.664,00 al netto del costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2017 come previsto dall'art. 1.4 della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, tali da garantire entrate tariffarie per € 179.664,00;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA N. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata Rpia 1,7%
- coefficiente recupero della produttività Xa 0,10%
- coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QLa 0,11%
- coefficiente per la valorizzazione di modifiche al perimetro gestionale PGa 0,00%
- limite massimo di variazione annuale 1,71%

Ricordato che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla*

*data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge:

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022, è pari ad € 179.664,00;
3. di approvare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A, alla presente proposta deliberative che forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche e non domestiche, così come risulta dal piano finanziario del netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2007, delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione TARI e dello scostamento tra gettito preventivo ed a consuntivo dello scorso anno;
5. di fissare le seguenti rate per l'anno 2023 per il versamento della TARI:

- prima rata	scadenza	31.07.2023;
- seconda rata	scadenza	30.11.2023;
- versamento in unica soluzione	scadenza	02.10.2023.
6. di confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e più precisamente:

#### **1) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose**

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

## **2) Agevolazione utenze non domestiche**

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

## **3) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2021 ed l'1.01.2024**

- contributo di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

7. di approvare gli allegati b) c) d) che formano parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento e che disciplinano i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni:

- allegato b) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose
- allegato c) Agevolazione utenze non domestiche
- allegato d) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2021 ed l'1.01.2024

8. di stabilire che:

- a) l'ammontare globale dei contributi previsti per l'uso di pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune, che per l'anno 2023, è pari ad € 600,00;
- b) l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 in euro 1.000,00 (euomille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
- c) l'ammontare dei contributi per le famiglie con figli nati tra famiglie con figli nati tra l'1.01.2021 ed l'1.01.2024 non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 in euro 500,00, in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte; sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni;

9. di precisare che il Servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni e che qualora in esito a verifiche emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenti penali;

10. di precisare inoltre che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione di adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informativi e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

11. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Aliverti Dario, in qualità di Responsabile dell'area economico – finanziaria;

12. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informativo dello stesso Ministero;

13. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5% e che dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PAOLA COLOMBO

Il SEGRETARIO.  
WERTHER POZZI MAGGI

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO.  
WERTHER POZZI MAGGI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 13-04-2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 del 12-04-2023

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



## **COMUNE DI MONTE MARENZO**

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI); DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marengo, Lì 13-04-2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 del 12-04-2023
---

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

# **COMUNE DI MONTE MARENZO**

PROVINCIA DI LECCO

-----

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 19-04-2023, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 24-04-2023 al 09-05-2023 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 24-04-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

a) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,406	42,07
2 componenti	0,474	98,15
3 componenti	0,523	126,20
4 componenti	0,561	154,24
5 componenti	0,600	203,32
6 o più componenti	0,629	238,38

b) Utenze non domestiche

Categoria di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Quota totale (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,350	0,606	0,956
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,732	1,285	2,017
Stabilimenti balneari	0,415	0,725	1,140
Esposizioni, autosaloni	0,328	0,583	0,911
Alberghi con ristorante	1,169	2,049	3,218
Alberghi senza ristorante	0,874	1,527	2,401
Case di cura e riposo	1,038	1,823	2,861
Uffici, agenzie	1,093	1,914	3,007
Banche, istituti di credito studi professionali	0,601	1,049	1,650
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,951	1,658	2,609
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,169	2,052	3,221
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,787	1,376	2,163
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,005	1,760	2,765
Attività industriali con capannoni di produzione	0,470	0,816	1,286
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,601	1,049	1,650
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,289	9,249	14,538
Bar, caffè, pasticceria	3,977	6,953	10,930
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,923	3,364	5,287
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,683	2,935	4,618
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,622	11,592	18,214
Discoteche, night-club	1,136	1,996	3,132

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%



# COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC  
Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

## UFFICIO TRIBUTI

### TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2023

#### AGEVOLAZIONE PER REDDITO ISEE – UTENZE DOMESTICHE (Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 19.04.2023)

ALLEGATO B

Superficie complessiva a ruolo	Numero componenti	Agevolazione
Da mq 0 a mq 100	4	€ 40,00
	5	€ 100,00
	6+	€ 130,00
Da mq 101 a mq 200	5	€ 75,00
	6+	€ 110,00
Da + mq 200	5	€ 70,00
	6+	€ 100,00

#### REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l'utente interessato dovrà compilare l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi e messa a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il 19.01.2024 e dovranno essere presenti i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo e intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI;
- Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. in corso di validità all'atto della presentazione della domanda - inferiore od uguale a € 23.000,00.=;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2023 a titolo di TARI entro e non oltre la data di scadenza della seconda rata (30.11.2023).

Qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 17, comma 7 del Regolamento TARI in vigore (unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari) il contributo verrà concesso all'intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI in relazione al reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Si precisa che l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.



# COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

## UFFICIO TRIBUTI

### TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO D'IMPOSTA 2023

#### AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

( Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 19.04.2023)

ALLEGATO C

#### REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per l'anno 2023 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta a consuntivo per le sole utenze in categoria 16, 17 e 20, che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d'imposta devono compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 predisposta dall'Ufficio Tributi e messa a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il 19.01.2024, che attesti:

- a) L'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali compresi quelli attinenti ai tributi locali;
- b) La Regolarità dei pagamenti per l'anno 2023 a titolo di TARI entro e non oltre la data di scadenza della seconda rata (30.11.2023).

Si precisa che l'ammontare delle riduzioni tariffarie non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte



# COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

## UFFICIO TRIBUTI

### TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO D'IMPOSTA 2023

### **RICHIESTA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 3 ANNI**

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 19.04.2023)

ALLEGATO D

### **REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo (Lc) ed intestatario della denuncia di occupazione locali ai fini del tributo TARI;
- Indicatore della situazione economico finanziaria equivalente – I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 23.000,00; si precisa che la dichiarazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità all'atto della presentazione della richiesta;
- Presenza di un figlio nato tra l'1.01.2021 ed l'1.01.2024;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2023 a titolo di TARI entro e non oltre la data di scadenza della seconda rata (30.11.2023).
- Presentazione tassativa della domanda entro il 19.01.2024 a pena di decadenza.

Si precisa che sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni e che tale agevolazione non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 in euro 500,00; in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.